

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 25 agosto 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1

¹ Se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a 48 00 franchi l'anno, i contributi del lavoratore sono calcolati conformemente all'articolo 21.

Art. 18 cpv. 2 primo periodo

² L'interesse del capitale proprio investito nell'azienda, che può essere dedotto dal reddito lordo conformemente all'articolo 9 capoverso 2 lettera f LAVS, è del 3,5 per cento. ...

Art. 21 cpv. 1

¹ Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 7800 franchi annui, ma è inferiore a 48 300 franchi, i contributi sono calcolati come segue:

¹ RS 831.101

| Reddito annuo dell'attività lucrativa | | Tasso del contributo in percentuale del reddito |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| di almeno fr. | ma inferiore a fr. | |
| 7 800 | 14 300 | 4,2 |
| 14 300 | 18 300 | 4,3 |
| 18 300 | 20 300 | 4,4 |
| 20 300 | 22 300 | 4,5 |
| 22 300 | 24 300 | 4,6 |
| 24 300 | 26 300 | 4,7 |
| 26 300 | 28 300 | 4,9 |
| 28 300 | 30 300 | 5,1 |
| 30 300 | 32 300 | 5,3 |
| 32 300 | 34 300 | 5,5 |
| 34 300 | 36 300 | 5,7 |
| 36 300 | 38 300 | 5,9 |
| 38 300 | 40 300 | 6,2 |
| 40 300 | 42 300 | 6,5 |
| 42 300 | 44 300 | 6,8 |
| 44 300 | 46 300 | 7,1 |
| 46 300 | 48 300 | 7,4 |

*Art. 52e**Concerne solo il testo tedesco**Art. 52f cpv. 2^{bis}*

^{2bis} I genitori divorziati o non coniugati che esercitano congiuntamente l'autorità parentale possono, fatto salvo il capoverso 4, designare per scritto il genitore al quale devono essere attribuiti tutti gli accrediti per compiti educativi. In mancanza di tale designazione, gli accrediti sono attribuiti per metà a ciascuno di essi. L'articolo 29^{sexies} capoverso 3 secondo periodo LAVS è applicabile per analogia.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

25 agosto 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin